

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Ufficio Centrale dei Detenuti e del Trattamento - Divisione III

Prot.n.577275/13

Roma, 02 OTT. 1996

Lettera circolare

OGGETTO: Retribuzione detenuti semiliberi.

Quest'Ufficio è venuto a conoscenza della circostanza che, in alcuni casi, i detenuti in regime di semilibertà che prestano attività lavorativa alle dipendenze di datori di lavoro privati percepiscono la retribuzione direttamente da questi ultimi e non per il tramite della direzione dell'istituto nel quale sono ristretti.

Al riguardo si ritiene necessario richiamare l'attenzione delle SS.LL. sui precisi obblighi che l'art.51, comma 1, del Regolamento di esecuzione pone a carico dei datori di lavoro e delle direzioni degli istituti penitenziari, stabilendo che: *"I datori di lavoro dei condannati e degli internati in regime di semilibertà versano alla direzione dell'istituto la retribuzione al netto delle ritenute previste dalle leggi vigenti e l'importo degli eventuali assegni familiari dovuti al lavoratore e devono dimostrare alla direzione stessa l'adempimento degli obblighi relativi alla tutela assicurativa e previdenziale"*.

Tale norma indica chiare e tassative regole in tema di retribuzione ed assicurazioni sociali per i detenuti semiliberi, la cui osservanza garantisce il pieno rispetto di quei diritti che gli articoli 36 e 38, comma 2, della Costituzione riconoscono in favore di ogni cittadino lavoratore.

E' quindi preciso dovere delle direzioni degli istituti penitenziari far sì che i datori di lavoro versino alle medesime la retribuzione spettante al lavoratore semilibero - a prescindere dalla natura del rapporto di lavoro subordinato intercorrente tra le parti - nonché vigilare affinché vengano adempiuti gli obblighi relativi alla tutela assicurativa e previdenziale.

Risulta evidente, infatti, che la mancata osservanza delle disposizioni di cui al già citato art.51 R.E., può dare adito ad intollerabili situazioni di sfruttamento della manodopera detenuta da parte dei datori di lavoro (ad es. il mancato pagamento di prestazioni lavorative effettuate o degli assegni familiari dovuti e la violazione degli obblighi assicurativi e previdenziali), che potrebbero determinare l'affermarsi nel soggetto semilibero di un'idea di sfiducia verso la comunità e le istituzioni, ostativa a quell'accettazione delle regole morali e giuridiche che costituisce il presupposto necessario per un effettivo reinserimento sociale del detenuto.

Le direzioni degli istituti penitenziari sono invitate, pertanto, ad assicurare la esatta applicazione del disposto dell'art.51 R.E., Provvedendo alla tempestiva eliminazione di eventuali "prassi" che si discostano dalla norma suddetta.

I Sigg.ri Provveditori Regionali vorranno vigilare sulla puntuale esecuzione delle disposizioni contenute nella presente, e far pervenire a questo Ufficio, in tempi brevi, una nota

di assicurazione inerente all'avvenuta integrale e uniforme applicazione delle medesime da parte delle direzioni degli istituti del territorio di propria competenza.

Quest'Ufficio, da parte sua, provvederà a segnalare la questione all'Ufficio Centrale Ispettivo del Dipartimento perché valuti di non trascurare, nel corso delle ispezioni generali agli istituti, il controllo del puntuale rispetto della norma in questione, atteso che prassi contrarie potrebbero non fare emergere rapporti di lavoro fittizi e, pertanto, favorire illegittime fruizioni di misure alternative.

IL DIETTORE DELL'UFFICIO